

[REDACTED]

[REDACTED]

CRON. 157/18

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile Unica

\*\*\*\*\*

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo Puzone	Presidente
Dr.	Domenico Provenzano	Giudice
Dr.	Alessandro Pellegrì	Giudice Relatore

\*\*\*\*\*

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenuta, nella medesima composizione sopra specificata, il giorno 03.04.2018, ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

(artt. 98 e 99, L.F. - R.D. 16.03.1942, n. 276 - s.m.i.)

\*\*\*\*\*

nel procedimento [REDACTED] R.G.A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) promosso

da:

[REDACTED], C.F. [REDACTED]

DIFENSORE: [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: Indirizzo Telematico

PARTE RICORRENTE

contro:

[REDACTED]

Handwritten signature



DIFENSORE: AVV. NERBI MATTEO

DOMICILIO ELETTO: c/o VIA PROVINCIALE NAZZANO, 24 54033 CARRARA

PARTE RESISTENTE

[REDACTED]  
(AVV. NERBI)

[REDACTED]  
AVV. NERBI

[REDACTED]  
AVV. [REDACTED]

[REDACTED]  
FALL. [REDACTED]

[REDACTED]  
AVV. [REDACTED]

[REDACTED]  
AVV. NERBI

[REDACTED]  
In proprio

PARTI RESISTENTI

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** impugnazione di crediti ammessi.

\*\*\*\*\*

**RILEVATO CHE:**

mediante ricorso depositato in data 14/01/2017, parte ricorrente [REDACTED] - premesso (per sintetizzare gli argomenti di fatto e di diritto ritenuti giuridicamente più rilevanti); che i crediti, ammessi al passivo, vantati dalle parti resistenti a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, sarebbero fondati su documenti privi di data certa opponibile al fallimento oppure non sarebbe provata la effettiva avvenuta esecuzione delle rispettive prestazioni professionali oppure non avrebbero diritto al privilegio - ha domandato l'esclusione di tali crediti dallo stato passivo o in subordine la degradazione al chirografo, con vittoria di spese processuali;

mediante le rispettive memorie difensive depositate, le parti resistenti hanno chiesto, per i motivi ivi specificati (eccependo, alcune delle parti

AP



resistenti, in particolare che mai l'odierna ricorrente aveva contestato, nel procedimento di formazione dello stato passivo, l'ammissione dei loro crediti), il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali;

### OSSERVA

Si premette che la Legge Fallimentare (R.D. 16 Marzo 1942, n. 267) è stata profondamente riformata, in rapida successione, dai seguenti atti normativi:

- Decreto legislativo delegato (D.lgs.) 9 Gennaio 2006, n. 5;
- Decreto legislativo delegato (D.lgs.) 12 Settembre 2007, n. 169;
- Decreto Legge (D.L.) 27 Giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge (L.) 6 Agosto 2015, n. 132.

Ciò posto, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti e nei limiti di seguito precisati.

All'udienza svolta per la verifica dello stato passivo, l'odierna parte ricorrente era presente, ma non ha contestato/eccepito alcunché in relazione all'ammissione dei crediti vantati dalle odierne parti resistenti, senza aver, neppure in precedenza, presentato, entro i termini di legge, osservazioni al progetto di stato passivo (osservazioni comunque giammai presentate, neppure fuori termine).

L'odierna parte ricorrente, dunque, non si è avvalsa, nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo, del potere conferitole dall'art. 95, comma secondo, L.F. di "presentare al curatore, con le modalità indicate dall'art. 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza" (fissata per l'esame dello stato passivo, ndr).

Come sopra anticipato, neppure all'udienza svolta per la verifica dello stato passivo l'odierna parte ricorrente ha sollevato contestazioni circa l'ammissione dei crediti vantati dalle odierne parti resistenti.



Pertanto, l'odierna parte ricorrente ha radicalmente ommesso di chiedere, in sede di formazione dello stato passivo, l'esclusione dei crediti impugnati con l'odierno ricorso (oppure, in subordine, la riduzione di tali crediti o la degradazione degli stessi al chirografo).

Da quanto sopra rilevato, risulta del tutto insussistente la soccombenza di parte ricorrente in sede di procedimento di formazione dello stato passivo.

L'odierna parte ricorrente avrebbe infatti avuto l'onere di formulare una specifica domanda o una specifica eccezione al curatore e/o al Giudice Delegato in relazione alla esclusione/riduzione/degradazione al chirografo dei crediti delle parti resistenti.

Tale onere si desume, oltreché dai principi generali, anche dal tenore letterale dell'art. 95, comma terzo, L.F. a norma del quale: *"All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato (...) decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni (...) formulate dagli altri interessati"*.

Alla luce di tale disposizione normativa, si desume che il Giudice Delegato, per poter decidere su una determinata questione, abbisogna di una domanda o di una eccezione di parte quale strumento di sottoposizione al lui di tale questione.

Ciò posto, secondo i principi generali, la soccombenza ricorre quando e nella misura in cui una parte abbia formulato al giudice una domanda specifica o una eccezione specifica che non sia stata accolta in tutto o in parte.

In mancanza di qualsivoglia domanda o eccezione di parte, la soccombenza non sussiste.

La soccombenza costituisce, per fondamentale principio giuridico, requisito di ammissibilità di ogni mezzo di gravame.

La Cassazione, con giurisprudenza costante, ricostruisce l'impugnazione dei crediti ammessi (così come l'opposizione) in termini di mezzo di gravame



pur differenziandolo dall'appello la cui normativa non risulta meccanicamente ed automaticamente applicabile (né in via estensiva né in via analogica).

Di conseguenza, in mancanza della soccombenza, il mezzo di gravame è inammissibile.

La presente decisione è conforme ad uno specifico precedente in termini di questo stesso Tribunale: segnatamente l'ordinanza collegiale telematicamente depositata in data 21.04.2017 a definizione del procedimento n. 968/2016 r.g. ove parimenti il ricorso per impugnazione di crediti ammessi è stato dichiarato inammissibile per mancanza di soccombenza.

E' il caso, a questo punto, di riportare alcuni stralci della motivazione di quel precedente, allo scopo di dimostrare come la presente decisione sia sorretta da specifici riferimenti a consolidata giurisprudenza e dottrina:

- "costante ed attuale giurisprudenza di legittimità (Cass. Sentenza n. 9617/2016, conforme a Cass. Sentenza n. 7918/2012 ), successiva alla entrata in vigore delle riforme sopra richiamate, attribuisce ai rimedi previsti (ed unificati ) dall'art. 98 L.F. (dunque anche, specificamente, alla impugnazione dei decreti ammessi) natura "impugnatoria" ossia natura di "mezzi di impugnazione", seppure diversi e autonomi dal giudizio di appello (di cui non mutuano, neppure in parte, la disciplina, da rinvenirsi esclusivamente nella Legge Fallimentare, come precisato dalla Cassazione nelle citate sentenze);

- tali principi giuridici, relativi alla "natura impugnatoria del rimedio in esame" sono altresì seguiti ed applicati da giurisprudenza di merito (v., per tutte, sentenza Trib. Vicenza, deliberata 19.05.2001 e depositata in data 27.05.2011 );

- la più autorevole Dottrina processual-civillistica àncora la "legittimazione a impugnare" alla nozione tecnico giuridica di "soccombenza": "La legittimazione ad impugnare presuppone la soccombenza";



- assume allora rilevanza giuridica, ai fini della decisione, il concetto esatto di soccombenza;
- prosegue la citata Dottrina: "Essere soccombenti significa che con il provvedimento che si vuole impugnare si è ottenuta una tutela inferiore a quella richiesta";
- assume altresì rilevanza giuridica, ai fini della decisione, l'individuazione del momento processuale e degli atti in cui sono state formulate le richieste rilevanti ai fini della valutazione della soccombenza;
- nel processo ordinario di cognizione, tale momento è individuato nella udienza di precisazione delle conclusioni e tale atto è individuato nella precisazione delle conclusioni: "Naturalmente, non è sufficiente tener conto di quanto richiesto negli atti introduttivi: il processo è un'entità dinamica, e le richieste della parte possono (sia pure con dei limiti oggettivi e/o temporali) essere modificate nel corso del procedimento stesso. Per valutare la soccombenza, occorre quindi tenere conto delle richieste che le parti avanzano al momento della precisazione delle conclusioni. Ciò che conta non è quello che è stato chiesto negli atti introduttivi o quello che è stato, in via di modificazione, chiesto in corso di causa, ma unicamente ciò che è stato chiesto al momento della precisazione delle conclusioni. Per sapere se una parte è soccombente occorre quindi mettere a confronto due elementi: da un lato ciò che la parte ha chiesto nell'udienza di precisazione delle conclusioni; dall'altra ciò che gli ha dato la sentenza. Se la sentenza gli ha dato una tutela (almeno) equivalente a quella che la parte aveva richiesto, questa non è soccombente, e quindi non può impugnare" (così la Dottrina cit.);
- ora, *mutatis mutandis*, l'udienza, di esame e di formazione dello stato passivo, essendo l'ultima udienza dedicata a tale adempimento nell'ambito della procedura fallimentare (esecuzione concorsuale), equivale all'udienza di precisazione delle conclusioni e il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo formato all'esito di tale udienza equivale alla sentenza (termine giuridico da intendersi, pacificamente, nel senso lato di decisione impugnabile);



- pertanto, la soccombenza va valutata confrontando ciò che la parte ha chiesto in tale udienza con ciò che il G.D. ha disposto nel provvedimento di formazione dello stato passivo reso esecutivo;
- se il giudice ha dato alla parte una tutela quanto meno equivalente a quella che la parte ha richiesto in tale sede, non può sussistere soccombenza di tale parte che dunque è priva della legittimazione ad impugnare;
- infatti, a norma dell'art. 24 L.F. *"il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore"* e, a norma dell'art.52, comma secondo, L.F. *"ogni credito anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111 primo comma, n.1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite nel Capo V (Dell'accertamento del passivo e dei diritti immobiliari dei terzi, ndr), salvo diverse disposizioni di legge";*
- da tali norme, dottrina e giurisprudenza desumono, pacificamente, la sussistenza della c.d. *vis attractiva* del c.d. foro fallimentare che dà luogo ad una vera e propria competenza funzionale esclusiva;
- Il procedimento di accertamento e di formazione dello stato passivo (in sede di procedura esecutiva concorsuale) è infatti, pacificamente, considerato un rito speciale di cognizione sommaria contro il cui esito (stato passivo dichiarato esecutivo con decreto del G.D.) sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 98 e 99 L.F. che danno pacificamente luogo ad un giudizio di natura impugnatoria qualificato come rito speciale a cognizione piena;
- la *"legittimazione ad impugnare"* (così definita dalla citata Dottrina) costituisce presupposto processuale, specifico di ogni mezzo di impugnazione, che deve essere compresente e coesistente con *"l'interesse ad impugnare"* dal quale tuttavia va tenuta distinta;



- tali concetti sono chiariti in maniera esemplare dalla suddetta Dottrina: "Due nozioni fondamentali: l'interesse e la legittimazione ad impugnare. Ambedue devono essere presenti, affinché la domanda di impugnazione possa essere esaminata. L'interesse ad impugnare costituisce un'applicazione del presupposto processuale generale enunciato dall'art. 100 c.p.c., cioè dell'interesse ad agire. (...) L'interesse ad impugnare si verifica attraverso la seguente constatazione: la sentenza di impugnazione, che abbia il contenuto richiesto con la domanda di impugnazione, deve dare una tutela maggiore di quella che dà la sentenza che si impugna. L'accoglimento dell'impugnazione deve essere utile: deve servire a qualcosa. Non c'è interesse ad impugnare quando, ancorché la impugnazione sia fondata e quindi sia accolta nei termini richiesti, ciò che dà il giudice dell'impugnazione non è più di quello che ha dato il giudice della sentenza impugnata. Per sapere se una parte ha interesse ad impugnare, occorre quindi mettere a confronto due elementi: la sentenza (o decisione, ndr) che si vuole impugnare e la domanda di impugnazione. Se l'accoglimento della domanda di impugnazione dà alla parte una tutela maggiore di quella che gli dà la sentenza impugnata, vi è l'interesse ad impugnare";

- ora, nella presente fattispecie, manca sicuramente, per quanto sopra si ritiene di aver chiarito (con l'aiuto della migliore Dottrina processual-civilistica), la "legittimazione ad impugnare" per totale e manifesta insussistenza della "soccumbenza" nel procedimento, per così dire, di primo grado svolta a norma degli artt. 92-97 L.F. per l'accertamento, all'esito di cognizione sommaria, del passivo fallimentare;

-posto che i due presupposti processuali ("interesse ad impugnare" e "legittimazione ad impugnare") devono entrambi coesistere, ossia essere entrambi esistenti e compresenti, affinché il giudice dell'impugnazione possa passare ad esaminare "il merito dell'impugnazione" (ossia la fondatezza o meno degli specifici motivi di impugnazione), si deve concludere che la mancanza di uno solo di tali presupposti processuali (nella specie: la "legittimazione ad impugnare") ost all'esame del "merito della impugnazione" (ossia la fondatezza o meno degli specifici motivi dell'impugnazione).





Ciò posto, occorre esaminare e specificare la natura del vizio che deriva dalla mancanza di "legittimazione ad impugnare" conseguente alla insussistenza della "soccumbenza" del soggetto che ha esperito il mezzo di impugnazione.

Tale vizio dà luogo ad una decisione di rito nella quale il giudice del mezzo di impugnazione dichiara di non poter esaminare nel merito la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione.

La presente decisione è dunque una decisione di rito di inammissibilità dell'impugnazione per i seguenti motivi:

- la più autorevole Dottrina processual-civilistica, pone in evidenza che "nelle impugnazioni le questioni di rito si scindono in due gruppi: le questioni di rito specifiche dell'impugnazione, che sono pregiudiziali, e, subordinatamente, le questioni di rito generali. Ultime, nell'ordine di pregiudizialità, sono le questioni di merito attinenti alla situazione sostanziale dedotta in giudizio";

- le questioni di rito, specifiche delle impugnazioni, sono la "inammissibilità" e la "improcedibilità" dell'impugnazione che presuppongono la mancanza dei "presupposti di decidibilità dell'impugnazione" ossia la mancanza dei presupposti che consentono al giudice dell'impugnazione di passare all'esame del "merito dell'impugnazione" (ossia accertare e dichiarare se il motivo dell'impugnazione sia o meno fondato);

- posto che l'inammissibilità dell'impugnazione non è prevista come istituto di carattere generale (ma solo in alcune, segnatamente "sette", fattispecie espressamente contemplate), tale dottrina ha tratto, dall'esame delle singole ipotesi codificate di inammissibilità del mezzo di impugnazione, la "ragion d'essere" ossia la *ratio essendi* o il *quid proprium* dell'inammissibilità: "L'inammissibilità riguarda un vizio dell'atto introduttivo dell'impugnazione, insanabile o sanabile all'origine, ma in concreto non sanato";

- su tale presupposto, la richiamata Dottrina ha ritenuto applicabile analogicamente l'istituto della inammissibilità ad ipotesi non espressamente previste nelle quali tuttavia ha ravvisato la medesima *ratio*;

- tra queste ultime è stata annoverata la seguente fattispecie: "Se l'impugnazione è proposta dalla parte che non è soccumbente, l'atto introduttivo manca di un requisito



*fondamentale, che è la legittimazione ad impugnare. L'impugnazione è quindi inammissibile" (tale vizio è considerato "insanabile").*

Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, deve, in conclusione, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione (del credito ammesso) proposta, a norma degli artt. 98 e 99 L.F.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 1, comma 17, ha modificato il D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia ) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma (che si riporta testualmente, dopo averne accertato la vigenza attuale, nel seguente tenore letterale):

*"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."*

Il Collegio giudicante dà dunque atto (secondo quanto specificato in dispositivo) della sussistenza, nella presente fattispecie, dei presupposti previsti dalla norma testé citata e riportata per l'applicazione della medesima".

La legittimazione ad impugnare è un presupposto processuale ossia una *conditio sine qua non* per l'esame del merito dell'impugnazione:

- la mancanza di tale presupposto costituisce ragione da sola ostativa all'esame del merito dell'impugnazione;
- di conseguenza il processo deve chiudersi con decisione di rito;
- l'accertamento di ogni presupposto processuale deve essere compiuto dall'organo giudicante anche d'ufficio posto che il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di quelle condizioni la cui mancanza preclude l'esame del merito;
- conseguentemente, l'eccezione relativa alla mancanza di un presupposto processuale, quand'anche non sollevata dalle parti o da alcune delle stesse, è rilevabile d'ufficio:



- la proposizione di un mezzo di impugnazione o di un mezzo di gravame in assoluta mancanza del presupposto processuale costituito dalla legittimazione ad impugnare, per assoluta insussistenza della soccombenza, posto che lo stesso soggetto che ha proposto il mezzo di impugnazione non aveva formulato, nel giudizio di primo grado, alcuna domanda, eccezione, osservazione o contestazione, costituisce abuso del processo ed in particolare abuso del diritto di impugnazione.

**Spese processuali.**

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate, *ratione temporis*, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247* – In G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “*Tabelle parametri forensi*”, categoria processuale “*Giudizi di cognizione innanzi al tribunale*”, fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale (nulla a titolo di fase di trattazione/istruttoria, non svolta nel presente procedimento).

Lo scaglione di valore applicato varia in relazione all'ammontare del singolo credito ammesso al passivo, avendosi riguardo esclusivamente alla misura complessiva della ammissione deliberata dal G.D..

La misura è determinata tenendo conto altresì della specifica attività svolta dal difensore di ciascuna parte resistente.

In ogni caso, ciascun importo va maggiorato del 33%, a norma dell'art. 4, comma 8, D.M. cit. per manifesta fondatezza delle ragioni delle parti resistenti, vittoriose.

In particolare tale maggiorazione rinviene il suo fondamento anche nella presenza del citato precedente specifico in termini di questo Tribunale, non considerato da parte ricorrente-impugnante.

In relazione ai singoli creditori, parti resistenti, si osserva:



- il Fallimento [REDACTED] in liquidazione ha diritto al calcolo delle spese processuali sulla base del valore dell'intero giudizio, dato dalla sommatoria dei crediti ammessi al passivo (nei limiti della misura delle rispettive ammissioni) e qui contestati, pari ad Euro 441.906,66, con la conseguenza che trova applicazione lo scaglione compreso tra Euro 260.000,00 ed Euro 520.000,00, mentre è ritenuta congrua la misura massima, in considerazione del particolare pregio dell'attività difensiva svolta dalla difesa del fallimento [REDACTED] che ha espressamente ed analiticamente sollevato l'eccezione, relativa alla mancata contestazione, mediante formulazione di domande o eccezioni, dei crediti in sede di formazione dello stato passivo, accolta dal presente Collegio;

- I creditori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sono stati tutti difesi dal medesimo avvocato, con la conseguenza che le spese processuali vanno calcolate assumendo come base di calcolo il credito più elevato, ossia quello vantato da [REDACTED], pari ad Euro 132.779,98, in ragione del quale è determinato lo scaglione, ossia quello compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, e per ogni parte processuale ulteriore rispetto alla prima (trattandosi di posizioni identiche o simili per quanto riguarda le questioni controverse) le spese vanno aumentate del 20% e dunque complessivamente del 60% (essendo tre le parti ulteriori oltre la prima), misura massima, considerato il particolare pregio dell'attività svolta dal relativo difensore, che ha sollevato l'eccezione, relativa alla mancata contestazione dei crediti in sede di formazione dello stato passivo, accolta dal presente Collegio;

- il creditore [REDACTED] (difeso in proprio) è stato ammesso al passivo per Euro 82.885,88, con la conseguenza che, in relazione all'ammontare del suo credito (contestato nel presente procedimento) trova applicazione lo scaglione compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, mentre è ritenuta congrua la misura minima, in relazione alla specifica attività svolta dalla relativa difesa che non ha sollevato l'eccezione (comunque rilevabile di ufficio), relativa alla mancata contestazione dei crediti in sede di formazione dello stato passivo, rilevata ed accolta dal presente Collegio;



- il creditore [REDACTED] è stato ammesso al passivo per Euro 7.676,00, di conseguenza trova applicazione lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, misura minima in considerazione dell'attività svolta dalla relativa difesa che non ha sollevato l'eccezione (comunque rilevabile di ufficio), relativa alla mancata contestazione dei crediti in sede di formazione dello stato passivo, rilevata ed accolta dal presente Collegio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- **RIGETTA** l'impugnazione dei crediti ammessi proposta da [REDACTED];
- **DICHIARA** che, a norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002, la parte ricorrente (che ha proposto l'impugnazione dichiarata inammissibile nel presente provvedimento), ossia [REDACTED], corrente in [REDACTED], nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, **E' TENUTA** a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito, nella Cancelleria di questo Tribunale, del presente decreto.
- **CONDANNA** parte ricorrente, [REDACTED], corrente in [REDACTED], nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, a rifondere:
  - a parte resistente **FALLIMENTO** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
nella persona del suo Curatore fallimentare *pro tempore*, le spese processuali che liquida in Euro 27.464,50 per compenso, oltre

AR



rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;


- alle parti resistenti [REDACTED], con solidarietà attiva tra loro, le spese processuali che liquida in Euro 27.896,22 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;
- a parte resistente [REDACTED] le spese processuali che liquida in Euro 5.339,95 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;
- a parte resistente [REDACTED] le spese processuali che liquida in Euro 2.151,94 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;

Così deciso il giorno 09/04/2018 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile Unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.


Il Giudice Estensore

Dr. Alessandro Pellegrini



Il Presidente

Dr. Paolo Puzone



TRIBUNALE DI MASSA

De. Listata in Cancelleria

Massa li 12/04/18

IL CANCELLIERE

